

COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 22 del 25-03-2011

Oggetto: Approvazione aliquote ICI per l'anno 2011.

L'anno 2011 addì Venticinque del mese Marzo alle ore 20:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:		Erano assenti:
POLCRI FRANCO		CASCIANINI LAURA
MARZI RICCARDO		
BUONO GIANLUCA ENZO		
BERNARDINI CLAUDIO		
PICCINI GIACOMO (Scrutatore)		
COMANDUCCI FRANCO		
PASQUINI LICIO		
RIEDEL ANNA MARIA (Scrutatore)		
TARDUCCI STEFANO		
COMANDUCCI LORENZO		
FONI MICHELE		
GRAZIOTTI MAURO		
CALABRESI CARLO		
BONCOMPAGNI MICHELE		
ALUNNO PERGENTINI GABRIELE		
DEL FURIA RICCARDO		
SEGRETI ANTONIO		
BORGHESI CARLA		
MAGRINI EGILDO (Scrutatore)		
CALCHETTI EMANUELE		
	Γot. 20	Tot. 1

Assiste il sottoscritto Vice-Segretario Comunale Dott. Luca BRAGAGNI incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente Dott. Gianluca Enzo BUONO assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.

Visto l'art. 1 del D. Lgs. 504/92 che istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che ha come presupposto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;

Richiamato l'art. 5, comma 1, e l'art. 6 del sopraccitato decreto legislativo;

Visto che in base a tali norme è necessario stabilire, con atto deliberativo, le misure dell'aliquota da applicare alla base imponibile (valore degli immobili) onde determinare l'ammontare dell'imposta;

- che ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 tale aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni , o posseduti in aggiunta all'abitazione principale , o di alloggi non locati;
- che in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 il Comune deve adottare il provvedimento di cui sopra entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo;

VISTO che il termine valido per l'approvazione delle aliquote dei tributi e delle imposte degli enti locali è "entro la data di approvazione del Bilancio comunale", e che con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 Dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011;

- che il termine valido per l'approvazione delle aliquote di cui sopra è supportato dai seguenti atti legislativi:
 - Decreto Legislativo 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-
 - Legge N. 448/01 "FINANZIARIA 2002" art. 27 comma 8 che modifica il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000;
 - Legge 296/2006 "FINANZIARIA 2007" art. 1 comma 169.

Visto che l'adozione di tale deliberazione è tornata di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del comma 156 dell'art. 1 della legge 296/2006 "legge finanziaria 2007";

Visto il Regolamento Comunale per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 30/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover tenere in considerazione , per l'individuazione dell'aliquota, le esigenze del bilancio comunale in relazione alle spese da sostenere per garantire i servizi ai cittadini in particolar modo per permettere la assunzione di nuovi investimenti per opere, per garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissi dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito nella legge 126/2008 con il quale sono state esentate da imposta le abitazioni principali purché non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e ritenuto quindi di dover ugualmente stabilire una aliquota per le suddette abitazioni principali non esentate;

Vista la legge 133 del 6 agosto 2008 che ha convertito con modificazioni il D.L. 112/2008 e precisamente l'art. 77 bis comma 30 che prevede la sospensione per il triennio 2009/2011 del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi;

Ritenuto pertanto di dover mantenere per il corrente anno 2011 le aliquote già adottata per l'anno 2010 così come di seguito indicato;

- ❖ Aliquota ordinaria del 6,3 per mille da applicarsi a tutti gli immobili salvo quelli previsti nei punti successivi;
- ❖ Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, di categoria catastale A1 − A8 − A9 direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi;
- ❖ Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari comprese le relative pertinenze di categoria catastale A1 − A8 − A9 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

- ❖ Aliquota ridotta del 5,5 per mille per l'unità immobiliare iscritta in categoria catastale A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 e A9 e relative pertinenze, concessa in uso gratuito ad affini fino al secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale e che abbiano ivi la residenza anagrafica;
- ❖ Aliquota del 7 per mille per le abitazioni, sia locate che tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto;
- ❖ Aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree edificabili.

Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 si detraggono € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/2000 rispettivamente dal responsabile del servizio per la regolarità tecnica e dal ragioniere capo per la regolarità contabile (agli atti);

Visto l'esito della votazione, tenutasi per alzata di mano, dei 20 Consiglieri presenti con 11 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti (Calchetti e Graziotti)

DELIBERA

- 1. Di stabilire nelle seguenti misure le aliquota da applicare alla base imponibile , valore degli immobili, **per l'anno 2011** onde determinare l'ammontare dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
- ❖ Aliquota ordinaria del 6,3 per mille da applicarsi a tutti gli immobili salvo quelli previsti nei punti successivi;
- ❖ Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, di categoria catastale A1 − A8 − A9 direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi;
- ❖ Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari comprese le relative pertinenze di categoria catastale A1 − A8 − A9 concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- ❖ Aliquota ridotta del 5,5 per mille per l'unità immobiliare iscritta in categoria catastale A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 e A9 e relative pertinenze, concessa in uso gratuito ad affini fino al secondo grado, che la utilizzino come abitazione principale e che abbiano ivi la residenza anagrafica;
- ❖ Aliquota del 7 per mille per le abitazioni, sia locate che tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto;
- ❖ Aliquota del 7 per mille da applicarsi alle aree edificabili.
- 2. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 si detraggono € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Gianluca Enzo BUONO	f.to Dott. Luca BRAGAGNI
*********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Per copia conforme all'originale pe	er uso amministrativo
	II SECDETADIO COMUNALE
Lì	IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI PUBB	PLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che la presente d	deliberazione viene pubblicata all' Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal	07 Aprile 2011
N°	
	IL MESSO COMUNALE f.to
	ů
La suestesa deliberazione diviene esecutiva, per decor	renza del termine di giorni dieci dalla
pubblicazione della delibera stessa	
	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to
	j.io